



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del 29.04.2010

OGGETTO: Regolamento per definizione agevolata delle Entrate Locali (Condono fiscale dei Tributi e delle Imposte Comunali).

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio alle ore 19.00, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1) SODANO Antonio - Sindaco	X		17) DI MONDA Nicolina	X	
2) MARINO Giovanni	X		18) GUERRIERO Sebastiano	X	
3) CERCIELLO Michele	X		19) MONDA Raffaele	X	
4) ESPOSITO MOCERINO Michelangelo	X		20) D'OTO Oto	X	
5) ALLOCCA Giuseppe	X		21) AMATO Luigi		X
6) PERNA Emanuele	X		22) JOSSA Giuseppe	X	
7) ODORE Gennaro	X		23) ESPOSITO Vincenzo	X	
8) RICCIARDI Agostino	X		24) SORRENTINO Sebastiano	X	
9) ESPOSITO Sigismondo	X		25) PALLADINO Agostino	X	
10) VACCA Raffaele	X		26) NAPPI Michele	X	
11) ALTARELLI Filippo	X		27) LA GALA Aniello		X
12) DEL GIUDICE Massimo		X	28) BENEDUCE Celestino	X	
13) MONDA Pasquale	X		29) TERRACCIANO Luigi		X
14) SASSO Antonio	X		30) GUERCIA Francesco		X
15) MOCCIA Luigi	X		31) TRAMONTANO Francesco		X
16) CAPRIO Luigi	X				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio geom. Michele Cerciello, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Francesca Balletta, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

geom. Michele Cerciello

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Francesca Balletta

Per copia conforme all'originale

Marigliano,

IL RESPONSABILE SETTORE IX

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore IX, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- ☐ E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE IX

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE IX

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il PRESIDENTE introduce il 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Locali (Condono fiscale dei Tributi e delle Imposte Comunali)".

Si dà atto che alle ore 19,35 entra il cons. Allocca. PRESENTI 24.

Prima di aprire la discussione, il PRESIDENTE dà la parola al cons. ESPOSITO V. il quale si sofferma a fare alcune personali considerazioni e valutazioni, sottolineando che per i punti di questo o.d.g. i consiglieri non sono stati messi in condizione di visionare e valutare preventivamente gli atti.

Si dà atto che alle ore 19.42 entra il cons. Del Giudice. PRESENTI 25.

Si dà atto che alle ore 19.45 entra il cons. Di Monda. PRESENTI 26.

Si dà atto che alle ore 19.48 entra il cons. Jossa. PRESENTI 27.

Prende la parola l'Assessore alle Finanze, dott. Francesco Esposito Alaia, il quale dà lettura della delibera di G.C. n. 42 del 27.04.2010 ad oggetto: "Regolamento per la definizione dei Tributi Locali. Proposta al Consiglio", debitamente munita del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Finanziario, dr. PierPaolo Mancaniello, il cui testo si trascrive:

L'Assessore alle Finanze

Premesso che i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adottano Regolamenti nelle materie di propria competenza, così come previsto dall'art. 7 del TUEL 267/00;

*Che nell'ambito di tale potestà regolamentare questo Comune, tra le sue finalità, intende disciplinare il sommerso in materia di tributi, nella fattispecie **l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;***

Che la legge 289/2002 all'art. 13 dà facoltà ai Comuni di adottare autonomi provvedimenti di definizione per i tributi di competenza, facilitandone l'emersione e contestualmente conseguendo l'aggiornamento delle banche date esistenti;

Che, a tal uopo, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di condonare il pregresso, è stato predisposto apposito Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali, composto da n. 9 articoli, di cui al testo allegato alla presente;

Visto che tale strumento è finalizzato, altresì, a consentire il recupero di maggiori superfici imponibili che possano determinare, in sede di applicazione delle tariffe, aliquote più favorevoli per i cittadini;

Visti lo Statuto e il Regolamento delle Entrate:

Visto l'art. 13 della L. 27/12/2002 n.289;

Visto l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n.446;

Vista la legge 27.07.2000 n.212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare il regolamento per La definizione agevolata dei Tributi Locali, composto da n. 9 articoli
*f.to L'Assessore alle Finanze
dott. Francesco Esposito Alaia*

Il cons. ESPOSITO V. chiede come il Consiglio intenda andare avanti, se votare tutto il regolamento o articolo per articolo.

Il PRESIDENTE rappresenta che, al riguardo, non vi è una norma regolamentare appropriata, per cui bisogna decidere in merito.

Chiede di intervenire il cons. AMATO, il quale condivide quanto detto prima dal cons. Esposito V. circa la mancata possibilità di approfondire una materia così importante.

Ritiene abbastanza valida la proposta di questo regolamento, di cui condivide lo stile sobrio ed essenziale, ma dichiara qualche remora sui tempi previsti.

Il PRESIDENTE invita l'Assessore Esposito Alaia a dare lettura del regolamento articolo per articolo, specificando che alla fine di ogni articolo si procederà alla relativa votazione.

Si dà atto che alle ore 19.55 entra il cons. Beneduce. PRESENTI 28.

Si dà atto che escono i consiglieri Monda R., Marino, Di Monda, Nappi, Ricciardi. PRESENTI 23.

Il Presidente invita a votare *l'art. 1* ad oggetto: ***“Oggetto”*** che, con voti favorevoli 19 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Jossa, Esposito V., Beneduce), è approvato.

Si dà atto che escono i consiglieri D'Oto e Guercia. PRESENTI 21.

Si dà atto che entrano i consiglieri Marino, Monda R., Beneduce. PRESENTI 24.

Il Presidente invita a votare *l'art. 2* ad oggetto: ***“Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili – ICI”*** che, con voti favorevoli 20 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Jossa, Esposito V., Beneduce), è approvato.

Si dà atto che entra il cons. D'Oto. PRESENTI 25.

Il Presidente invita a votare *l'art. 3* ad oggetto: ***“Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità”*** che, con voti favorevoli 21 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Jossa, Esposito V., Beneduce), è approvato.

Si dà atto che escono i consiglieri Odore, Tramontano, Esposito S. PRESENTI 22.

Il Presidente invita a votare *l'art. 4* ad oggetto: ***“Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”*** che, con voti favorevoli 18 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Jossa, Esposito V., Beneduce), è approvato.

Si dà atto che entrano i consiglieri Di Monda, Odore. PRESENTI 24.

Si dà atto che escono i consiglieri Beneduce, Caprio. PRESENTI 22.

Il Presidente invita a votare *l'art. 5* ad oggetto: ***“Requisiti richiesti per l'accesso all'istanza per la definizione agevolata: ICI, ICP, TARSU”***, con la rettifica del termine entro cui presentare l'istanza che diventa il 31 agosto 2010, anziché 31 luglio 2010.

L'art. 5, come rettificato, con voti favorevoli 19 resi per alzata di mano e astenuti 3 (Esposito V., Jossa, Sorrentino), è approvato.

Si dà atto che entra il cons. Beneduce. PRESENTI 23.

Si dà atto che escono i consiglieri Jossa, Odore. PRESENTI 21.

Si dà atto che entrano i consiglieri Nappi, Esposito S., Jossa. PRESENTI 24.

Si dà atto che escono i consiglieri Ricciardi, Del Giudice, Marino, Sasso. PRESENTI 20.

Si dà atto che entrano i consiglieri Ricciardi, Odore, Del Giudice. PRESENTI 23.

Si dà atto che escono i consiglieri Esposito S., Altarelli, Amato. PRESENTI 20.

Si dà atto che entrano i consiglieri Sasso, Caprio. PRESENTI 22.

Il Presidente invita a votare *l'art. 6* ad oggetto: ***“Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di: ICI, ICP, TARSU”***, con le seguenti rettifiche:

al comma 1 rigo 2 la data del 31.01.2010 va sostituita con 31.03.2010

al comma 2 rigo 4 la data del 31.07.10 va sostituita con 31.08.2010

al comma 2 rigo 9 la data del 31.01.2010 va sostituita con 31.03.2010

L'art. 6, come rettificato, con voti favorevoli 18 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.), è approvato.

Si dà atto che alle ore 21.05 entra il cons. Palladino. PRESENTI 23.

Si dà atto che escono i consiglieri Monda P., Esposito Mocerino. PRESENTI 21.

Il Presidente invita a votare *l'art. 7* ad oggetto: *“Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere e perfezionamento della definizione agevolata”* che, con voti favorevoli 17 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.), è approvato.

Si dà atto che escono i consiglieri Nappi, Palladino. PRESENTI 19.

Si dà atto che entra il cons. Marino. PRESENTI 20.

Il Presidente invita a votare *l'art. 8* ad oggetto: *“Rigetto delle istanze di definizione agevolata”* che, con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.), è approvato.

Il Presidente invita a votare *l'art. 9* ad oggetto: *“Entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità e norme finali del presente regolamento”* che, con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano e astenuti 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.), è approvato.

Si dà atto che entrano i consiglieri Esposito Mocerino, Altarelli, Esposito S., Nappi, Monda P. PRESENTI 25.

A questo punto il PRESIDENTE, preso atto che è stata esaurita la votazione dei singoli articoli e prima di passare all'approvazione del Regolamento nella sua interezza, chiede ai consiglieri di prenotarsi per eventuali interventi.

Il cons. BENEDUCE, dopo essersi astenuto dalla votazione sui singoli articoli, si sofferma a fare alcune considerazioni e riflessioni, dichiarando che con questo regolamento non si intravede una politica di vera lotta all'evasione contributiva.

Il cons. ESPOSITO V., dopo una serie di considerazioni, conclude il suo intervento dichiarando il voto contrario a questo regolamento; ritiene che sia il caso di apportare un'ulteriore rettifica all'art. 6, cioè sostituire la data del 31.07.2010 con quella del 31.08.2010.

Il cons. JOSSA dichiara anch'egli il suo voto contrario.

A questo punto il PRESIDENTE, in seguito alle dichiarazioni fatte da diversi consiglieri e consultatosi con il Segretario Comunale, propone una votazione separata per le rettifiche agli artt.5 e 6, che sono le seguenti:

- all'art. 5 comma 1 la data del 31 agosto 2010 anziché 31 luglio 2010
- all'art. 6 comma 1 la data del 31 marzo 2010 anziché 31 gennaio 2010
- all'art. 6 comma 2 rigo 4 la data del 31 agosto anziché 31 luglio 2010
- all'art. 6 comma 2 rigo 9 la data del 31 marzo 2010 anziché 31 gennaio 2010
- all'art. 6 comma 4 la data del 31 agosto 2010 anziché 31 luglio 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali, composto da n. 9 articoli;

Viste le seguenti rettifiche proposte, con le modifiche apportate;

Presenti 25 consiglieri

Assenti 6 (La Gala, Terracciano, Tramontano, Amato, Guercia, Del Giudice);

Con voti favorevoli 21 resi per alzata di mano;

Astenuti 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.);

DELIBERA

- **Approvare le seguenti rettifiche al Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali:**
- **all'art. 5 comma 1 la data del 31 agosto 2010 anziché 31 luglio 2010**
- **all'art. 6 comma 1 la data del 31 marzo 2010 anziché 31 gennaio 2010**
- **all'art. 6 comma 2 rigo 4 la data del agosto anziché 31 luglio 2010**
- **all'art. 6 comma 2 rigo 9 la data del 31 marzo 2010 anziché 31 gennaio 2010**
- **all'art. 6 comma 4 la data del 31 agosto 2010 anziché 31 luglio 2010.**

A questo punto il PRESIDENTE invita a votare il Regolamento nella sua interezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali, composto da n.9 articoli, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27 aprile 2010, debitamente munito del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario ;

Viste le rettifiche agli artt. 5 e 6, testè approvate con separata votazione;

Preso atto del testo definitivo, allegato alla presente deliberazione;

Presenti 25 consiglieri

Assenti 6 (La Gala, Terracciano, Tramontano, Amato, Guercia, Del Giudice);

Con voti favorevoli 21 resi per alzata di mano;

Con voti contrari 4 (Sorrentino, Beneduce, Jossa, Esposito V.);

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali, composto da n.9 articoli, così come rettificato, il cui testo definitivo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dr.ssa G/Capone

COMUNE DI MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

pag. 3

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

- Art. 2** Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili
pag. 3
- Art. 3** Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sulla pubblicità
pag. 4
- Art. 4** Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
pag. 5
- Art. 5** Requisiti richiesti per l'accesso all'istanza per la definizione agevolata dei tributi: ICI, ICP, TARSU.
pag. 6

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

- Art. 6** Definizione agevolata delle liti pendenti: ICI, ICP, TARSU. pag. 7

CAPO III

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

- ART. 7** Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere e perfezionamento della definizione agevolata
pag. 8
- ART. 8** Rigetto delle istanze della definizione agevolata pag. 10
- ART. 9** Entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità e norme finali. pag. 10

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del **Comune di Marigliano** in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
 - i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione o con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva non impugnati e non impugnabili nei termini di legge.
3. Non possono ricorrere alla definizione agevolata i contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento divenuti definitivi con prova certa, limitatamente alle fattispecie oggetto di accertamento e per i tributi contemplati dal presente regolamento.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti.

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di **imposta comunale sugli immobili - ICI**

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sugli immobili**, di seguito denominata **ICI**, che, alla data del 30 aprile 2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D. Lgs. n. 296/2006, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità **2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta**, con successiva deduzione di eventuali somme comunque versate e documentate e **con esclusione degli interessi e delle sanzioni** di cui all'art. 14 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti alla data del 30 aprile 2010 e relativi alle annualità 2005-2009, con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'ICI che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/1992, o essendone esclusi a seguito della soppressione dell'obbligo della dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1 del D. Lgs. n. 296/06.

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di **imposta comunale sulla pubblicità**

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sulla pubblicità**, di seguito denominata **ICP**, che, alla data del 30 aprile 2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D. Lgs. n. 296/2006, possono definire le pendenze tributarie e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità **2009, 2008 e 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta e con esclusione degli interessi e delle sanzioni** previste dall'art. 23 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti alla data del 30.04.2010 e relativi alle annualità 2005- 2009, con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'ICP che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista di cui all'art. 8 comma 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/06.

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. I soggetti passivi **della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, di seguito denominata **TARSU**, che, alla data del **31 gennaio 2010**, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del D. Lgs. n. 296/06, possono definire tutte le violazioni commesse e le obbligazioni tributarie pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31.01.2010, relative alle annualità **2009, 2008, 2007, 2006 e 2005 con il versamento dell'imposta dovuta e con esclusione degli interessi e delle sanzioni** previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5

Requisiti richiesti per l'accesso all'istanza per la definizione agevolata: **ICI, ICP, TARSU**.

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Marigliano, a pena di decadenza,

entro il **31 agosto 2010**, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Marigliano o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza per ciascun tributo che si intende definire in via agevolata, da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- a. la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - b. la indicazione delle somme versate;
 - c. gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza.
2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
- a. Per l'**ICI**: la indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - b. Per l'**ICP**: la indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - c. Per la **TARSU**: la indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.
3. Le istanze di definizione agevolata per la regolarizzazione dei tributi locali dovranno essere corredate dalla ricevuta attestante il pagamento.
4. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica attribuita *ex lege*, dunque persone fisiche e giuridiche.
5. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta individuati dal presente regolamento.
6. Relativamente alla TARSU non sarà dovuta la maggiore imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta alla definizione agevolata non superi il 10% (dieci per cento). L'ufficio tributi, in tal caso, provvede all'aggiornamento della maggiore superficie accertata mediante iscrizione a ruolo delle nuove superfici a partire dal 1° gennaio 2010.

Capo II

Definizione agevolata delle liti pendenti.

ART. 6

Definizione agevolata delle **liti pendenti** in materia di: ICI, ICP, TARSU.

1. Le controversie tributarie riguardanti ICI, ICP, TARSU pendenti al **31.03.2010** e che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento **non sono ancora intervenute sentenze definitive**, possono essere

definite con versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e delle sanzioni applicate nell'atto impositivo.

2. Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Marigliano, a pena di decadenza, entro il **31 agosto 2010**, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Marigliano o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al **31.03.2010**.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 deve contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, la indicazione dell'atto impositivo impugnato, la indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di agevolazione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata è fissato alla data del **31.08.2010**. Detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati mediante apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata. L'Ente comunicherà al giudice competente l'esito della procedura oggetto della definizione agevolata, ai fini della estinzione del giudizio o della sua prosecuzione.
5. La definizione è esclusa per quelle liti riguardanti impugnative di atti di riscossione se non sono stati impugnati nei termini gli atti prodromici.

Capo III

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART. 7

Modalità di versamento, rateizzazione delle somme da corrispondere e perfezionamento della definizione agevolata.

1. L'istanza di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento si perfeziona con il pagamento della somma dovuta che dovrà essere effettuato sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dall'Ufficio Tributi intestato al Comune di Marigliano, entro la data comunicata dal Comune quale termine di pagamento.
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:

- a. qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad €. 300,00 (trecento), i contribuenti potranno rateizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate, tutte di pari importo e non inferiori ad €. 50,00 (cinquanta), e con scadenza di ogni singola rata al giorno 30 di ogni mese;
 - b. la scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima;
 - c. la rateizzazione deve essere comunicata dal contribuente entro il termine che il Comune ha fissato per il pagamento, corredando l'istanza di rateizzo con l'attestazione di versamento della prima rata;
 - d. il mancato pagamento di ogni singola rata, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639/1910.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da codesto Ente a mezzo posta raccomandata a/r e, in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata di, la definizione non sarà considerata perfezionata.
 4. L'istanza di definizione agevolata non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
 5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 8

Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

1. Il Comune di Marigliano provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato non oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative ed incamera le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.
2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15

successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

3. In assenza di rigetto la richiesta si intende accolta ad ogni effetto.

ART. 9

Entrata in vigore, pubblicazione, pubblicità e norme finali del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Marigliano.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto.
4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.